

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 642

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati TITOMANLIO VITTORIA, SAVIO EMANUELA, ROMANATO, CAIAZZA, CERRETI ALFONSO**

*Presentata il 28 novembre 1958*

Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il notevole numero di posti di insegnamento tecnico-pratico esistenti e vacanti, il crescente sviluppo che ha negli attuali ordinamenti l'istruzione professionale e il ruolo di importanza assunto dal settore tecnico nella vita economica e sociale del nostro Paese, ci inducono ad esaminare le esigenze del personale insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale, a cui non si adeguano le recenti provvidenze legislative.

In realtà, il titolo base di insegnante tecnico-pratico è di per sé titolo abilitante: conseguentemente, non può essere valutato alla stregua del titolo di abilitazione conseguito in pubblici concorsi. L'idoneità rappresenta, per l'insegnante tecnico pratico, l'unico ti-

tolo di merito, per il suo conseguimento nei concorsi delle scuole secondarie.

Si ritiene quindi giusto ed opportuno intervenire con un provvedimento legislativo, perché l'insegnante idoneo abbia un particolare riconoscimento e perché la scuola del settore tecnico possa acquistare personale qualificato e specializzato, altrimenti richiamato e assorbito dall'industria a danno della scuola italiana nelle attuali e delicate contingenze.

La legge che ci onoriamo proporre all'esame e alla approvazione del Parlamento, prevede, con l'emanazione di un concorso a titoli, alla copertura dei posti vacanti, nelle scuole e negli Istituti di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale, con personale che potrà portare nella scuola l'esperienza tecnica e il valore didattico dell'insegnamento stesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Entro sei mesi dalla approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad indire un concorso per soli titoli, relativo a tutti i posti di orga-

nico che risulteranno vacanti di personale tecnico-pratico, nelle scuole e negli Istituti di istruzione media tecnica e di avviamento professionale, all'atto dell'emanazione del bando stesso.

ART. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente, possono partecipare gli insegnanti tecnici pratici non di ruolo, in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali, che siano forniti di idoneità conseguita per esami.

Al predetto concorso, possono inoltre partecipare gli insegnanti tecnici pratici di ruolo i quali aspirino a posto diverso rispetto a quello di cui sono titolari, sempre che dimostrino di essere in possesso di idoneità relativa al concorso al quale partecipano.

I posti lasciati liberi nel ruolo di provenienza saranno assegnati in aggiunta alla aliquota dei posti messi a concorso.